

4234 / 23

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere - Rel.
ENZO VINCENTI	Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere

Oggetto

RESPONSABILITA'
SANITARIA

Ud. 19/12/2022 CC
A
Cron. *JR34*
R.G.N. 31731/2020

ORDINANZA

sul ricorso 31731/2020 proposto da:

Multimedica Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato De

-ricorrente - *f*

contro

Daniela, Stefano, domiciliati ex lege in Roma,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dagli avvocati c

-controricorrenti -

avverso la sentenza n. 790/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI.

Rilevato che:

Stefano e Daniela convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Multimedica s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità sanitaria. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento in favore del della somma a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 472.797,90, a titolo di lucro cessante pari ad Euro 421.972,22, nonché Euro 2.393,43 per spese mediche, ed in favore della al pagamento della somma a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 46.497,60 ed Euro 2.700,00 per spese mediche. Avverso detta sentenza propose appello la società convenuta. Con sentenza di data 24 marzo 2020 la Corte d'appello di Milano rigettò l'appello.

Premesso che il : era stato trasportato in codice verde alle ore 12.10 del giorno 5 novembre 2009 presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Milano appartenente al gruppo della società appellante e che, dopo che alle ore 16:09 si era allontanato dal predetto ospedale, gli era stata diagnosticata nello stesso giorno presso altro nosocomio lesione emorragica cerebrale con conseguenti interventi chirurgici, osservò la corte territoriale che, alla luce della CTU, era indubbio che i sanitari del primo nosocomio avessero ommesso di porre in essere le condotte necessarie al fine di individuare tempestivamente l'aneurisma cerebrale il quale, se fosse stato trattato con tempestività, non avrebbe avuto gli esiti devastanti

raggiunti nelle ore successive e avrebbe determinato un danno biologico inferiore a quello poi verificatosi pari all'80% di invalidità. Aggiunse che lo stato depressivo ed il disturbo dell'adattamento insorti nella erano da ricondurre ai danni riportati dal marito. Osservò ancora, circa il riconosciuto concorso di colpa del danneggiato nella misura del 10% per essersi allontanato spontaneamente dal pronto soccorso, che non era possibile riconoscere un concorso paritario per la disparità di informazioni e competenze fra il paziente ed il personale sanitario, il quale, contrariamente alle regole dell'arte, aveva accettato il paziente in codice verde, ritardando l'intervento neurochirurgico sull'aneurisma in atto e senza provvedere alle rilevazioni circa l'evoluzione della sintomatologia.

Ha proposto ricorso per cassazione Multimedita s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza si limita a recepire acriticamente le conclusioni della CTU senza esaminare i motivi di appello.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223 e 2056 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il nesso causale fra la condotta dei sanitari e i danni patiti era stato interrotto dai due successivi interventi chirurgici cui il era stato sottoposto e che non vi era prova del fatto che l'anticipazione

dell'intervento chirurgico avrebbe modificato l'esito, essendo sul punto scorrette e lacunose le conclusioni di CTU.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2055 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non doveva essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, alcun risarcimento al : avendo costui adottato il comportamento, contrario alla diligenza ordinaria, di abbandonare il pronto soccorso.

Il ricorso è inammissibile. La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (da ultimo Cass. n. 17901 del 2020). Come eccepito dalla parte controricorrente, a fronte della sentenza depositata in data 24 marzo 2020, la procura, in forma di procura generale alle liti, è stata rilasciata con scrittura privata autenticata in data 25 luglio 2019 e congiunta all'odierno ricorso. La certificazione notariale della data della procura attesta la sua antecedenza cronologica rispetto alla sentenza impugnata. Alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U. n. 36057 del 2022, dalla procura risulta in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione. Non esiste dunque, alla stregua degli atti processuali, una procura speciale che sia stata rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata.

Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: "non è riferibile al giudizio di cassazione la procura rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata che rechi una data antecedente a quella della sentenza impugnata".

All'inesistenza della procura speciale consegue che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, il quale deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in base al criterio della soccombenza.

Sussistono inoltre nei confronti del difensore le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'avv. Alberto De Pace al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'avv. Alberto De Pace, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2022

Il Presidente
Dott. Giacomo Trayaglino

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Valeria Carta

5

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 FEB. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Valeria Carta